



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## DECRETO – LEGGE 29 gennaio 2021 n.15

### Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
- preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi nella Repubblica di San Marino e fuori territorio;
- al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con le opportune misure di contenimento e contrasto alla diffusione del predetto virus;
- vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020 e ratificata con delibera del Congresso di Stato 5 novembre 2020 n.5;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 25 gennaio 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

### PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

#### Art. 1

*(Proroga delle misure di cui al Decreto – Legge 14 gennaio 2021 n.4)*

1. Tenuto conto della situazione sanitaria, fatto salvo quanto previsto dal Decreto – Legge 29 gennaio 2021 n. 14 e dal Decreto – Legge 28 gennaio 2021 n. 13, sull'intero territorio sammarinese continuano ad applicarsi le misure di cui al Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5, ad esclusione di quanto disposto dal presente decreto – legge, fino alle ore 23:59 del 12 febbraio 2021.

#### Art. 2

*(Conservazione benefici di cui all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m.)*

1. Le società di capitali che hanno richiesto l'accesso ai benefici di cui all'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m. e che, con riferimento alla lettera b) del comma 2 del medesimo articolo non ne abbiano soddisfatto i requisiti occupazionali o non li abbiano mantenuti, nell'anno 2021, conservano i benefici, così come autorizzati, a condizione che

provvedano a soddisfare i vincoli previsti alla lettera b), comma 2, dell'articolo 73 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e s.m. entro il 31 dicembre 2021, fatte salve le eventuali scadenze successive.

### **Art. 3**

*(Conservazione benefici di cui al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 72)*

1. Fino al 31 dicembre 2021 il mancato soddisfacimento del requisito occupazionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72, non comporta la decadenza dei benefici acquisiti, così come autorizzati.

### **Art. 4**

*(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino)*

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:

- a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino.

2. I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro il Centro Unico Prenotazioni dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.

4. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché il non rispetto delle prescrizioni relative a sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa pari a euro 1.000,00 (mille/00).

5. Le disposizioni di cui al Decreto - Legge 24 aprile 2020 n. 65, già prorogate dall'articolo 1, comma 4, del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n. 145, permangono efficaci fino alla dichiarazione di fine dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da dichiararsi con successivo atto normativo.

6. L'articolo 1 del Decreto - Legge 31 agosto 2020 n.145 e l'articolo 5 del Decreto - Legge 28 gennaio 2021 n. 13 sono abrogati fatti salvi i loro effetti e atti.

### **Art. 5**

*(Deroga temporanea all'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)*

1. Sino al 31 dicembre 2021, in deroga al comma 2 lettera c) dell'articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n.131, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l'operatore economico, nel mese precedente l'assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa

Integrazione Guadagni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 26 gennaio 2021 n.6.

**Art. 6**  
*(Attività sportiva)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 7 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14, è aggiunto il seguente comma 7 bis:

7bis. "È consentita, nelle strutture pubbliche, ai minori di 14 anni la pratica di attività sportiva extrascolastica svolta sia all'aperto, sia in strutture al chiuso, ad esclusione degli sport di contatto. Resta l'obbligo di distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva con le prescrizioni di cui al comma 1."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14 sono modificate come segue:

"10. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club, nonché a tutti gli allievi/atleti che praticano attività tescicoree, motorie e sportive svolte in strutture private, che partecipano a competizioni sportive esami e concorsi internazionali o italiani programmati e inseriti a calendario anche se collettivi e di contatto comprendendo anche le attività di allenamento e preparazione a tali competizioni, esami e concorsi. Questi ultimi devono essere svolte a porte chiuse senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano alle competizioni sportive internazionali, italiane e/o sammarinesi programmate e inserite a calendario, anche se collettive e di contatto, previa adozione di appositi protocolli che saranno sottoposti al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS. Gli allenamenti e le manifestazioni devono essere svolte a porte chiuse, senza la presenza di pubblico, salvo l'eventuale accompagnatore dell'atleta minore."

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021, n. 14 è aggiunto il seguente comma 11bis:

"11bis. Tali disposizioni non si applicano agli atleti e alle squadre agonistiche federali o di club di cui sopra."

4. Gli impianti sportivi al chiuso e all'aperto, le piscine, le palestre e le scuole di danza e similari hanno l'obbligo di chiusura entro le ore 21:30.

**Art. 7**  
*(Modifica all'articolo 10, comma 7bis del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14)*

1. L'articolo 10, comma 7bis del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n.14 è così modificato:

"7 bis. L'astensione anticipata dal lavoro di cui ai commi che precedono non può protrarsi oltre l'ottavo mese di gravidanza (trenta giorni precedenti alla data presunta del parto)."

**Art. 8**  
*(Norma di coordinamento)*

1. È abrogato l'Allegato 2 del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14. L'Allegato 1 al presente Decreto - Legge si applica anche con riferimento alle disposizioni del Decreto - Legge 29 gennaio 2021 n. 14.

**Art. 9**  
*(Disposizioni finali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto - Legge 25 gennaio 2021 n. 5 è abrogato fatti salvi gli effetti e gli atti da esso derivati.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 gennaio 2021/1720 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Cardelli – Mirko Dolcini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

